

Allegato "A" al repertorio 28530/11759

Statuto del Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze
denominato

Istituto Nazionale di Neuroscienze

Art. - 1 - Denominazione

È costituito il Consorzio Interuniversitario di Neuroscienze denominato:

"Istituto Nazionale di Neuroscienze".

Art. 2 - Sede

1. Il Consorzio ha sede legale presso l'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Neuroscienze "Rita Levi Montalcini", corso Massimo D'Azeglio 52, 10126 Torino.

2. Il Consorzio ha facoltà di istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Scopo e finalità del Consorzio

1. Il Consorzio, esclusa ogni finalità di lucro, ha lo scopo di promuovere, di pianificare e di svolgere ricerca scientifica e formazione nel campo delle Neuroscienze.

2. Il Consorzio si propone inoltre di fornire servizi per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel campo delle Neuroscienze che siano richiesti da istituzioni o da enti pubblici o privati sia in ambito nazionale sia internazionale.

3. Perseguendo tali finalità di incentivo allo scambio di informazioni scientifiche e di sviluppo della ricerca il Consorzio non persegue fini di lucro, e gli eventuali utili derivanti dalle attività dello stesso saranno reinvestiti nelle attività interne di ricerca scientifica e di formazione.

4. L'attività giuridica del consorzio è esercitata in proprio nome e conto e solo su delega esplicita risultante da atto scritto potrà essere esercitata per conto del singolo consorziato.

5. L'attività scientifica del Consorzio si svolge in Centri Operativi che sono costituiti da un minimo di 10 ricercatori appartenenti all'organico di ciascun Ente. Per Centro Operativo si intende un insieme di ricercatori e laboratori raggruppati in una struttura legalmente riconosciuta (Dipartimento, Centro Interdipartimentale etc.).

6. Ciascun Ente può avvalersi di personale e strutture eventualmente messi a disposizione dai consorziati, previo loro consenso e sulla base di specifici accordi convenzionali.

Art. 4 - Proprietà intellettuale delle scoperte

Nell'ambito dei progetti di ricerca finanziati direttamente o indirettamente dal consorzio, ciascun ricercatore è titolare dei diritti derivanti da invenzioni brevettabili e dalle proprie conoscenze tecnologiche non brevettabili.

Art. 5 - Durata

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2024 e potrà essere prorogato per accordo scritto tra le parti.

Il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 6 - Quote di partecipazione e Fondo consortile

1. Possono fare parte del Consorzio le Università europee pubbliche



e private.

2. I fondatori del presente Consorzio sono di seguito elencati :

- Seconda Università di Napoli
- Università degli Studi di Brescia
- Università degli Studi di Cagliari
- Università degli Studi di Ferrara
- Università degli Studi di Genova
- Università degli Studi di Torino
- Università degli Studi di Verona
- Università degli Studi Vita e Salute, Milano

3. Il fondo consortile è inizialmente fissato in Euro 40.000,00 (quarantamila) diviso in 8 (otto) quote del valore di Euro 5.000,00 (cinquemila) ciascuna.

Ciascun consorziato sarà sottoscrittore di una quota.

Il fondo consortile può essere ampliato di tante quote quanti saranno i nuovi consorziati.

Ciascun consorziato non risponderà delle obbligazioni consortili oltre i limiti del proprio conferimento.

4. E' prevista altresì una contribuzione per le spese di esercizio di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero) da versare per tutti gli anni di partecipazione, salvo diversa richiesta effettuata dal Consiglio di Amministrazione e successiva determinazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati.

5. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile, se non in caso di trasferimento dell'azienda consorziata a qualsiasi titolo intervenuto.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro 30 giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dell'azienda consorziata.

Art. 7 - Ammissione di nuovi consorziati

1. Possono essere ammessi al Consorzio, secondo le modalità appresso indicate, altre Università pubbliche o private, che possano contribuire, ad insindacabile giudizio dell'Assemblea, alla più proficua realizzazione degli scopi del Consorzio.

2. Le Università che desiderano entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta, corredata di adeguata documentazione, al Consiglio di Amministrazione.

3. Il nuovo consorziato dovrà partecipare al fondo comune per la quota versata e ad esso spettano diritti e doveri pari ai fondatori.

4. L'accoglimento della domanda viene deliberato dall'Assemblea con voto favorevole dei due terzi delle quote presenti o rappresentate.

5. Il nuovo consorziato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, provvede al versamento del contributo di partecipazione al fondo consortile.

6. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere, attraverso apposito Regolamento, l'adesione di Enti ed organizzazioni con lo status di "affiliato". L'affiliato condivide le finalità del presente statuto e può stabilire con il Consorzio rapporti di collaborazione privilegiati, non partecipa al fondo consortile e non ha diritto di voto nell'Assemblea.

7. Sono ammessi al Consorzio altri Centri Operativi secondo i criteri



sopra esposti purché appartengano ad Università consorziate e dopo approvazione della qualità scientifica da parte del Comitato dei Garanti.

Singoli ricercatori appartenenti all'organico di Università consorziate possono essere ammessi ad unità operative già esistenti previo benessere del Centro operativo ed approvazione del Comitato dei Garanti.

Art. 8 - Recesso ed esclusione

1. Il recesso del consorziato è ammesso; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata con ricevuta di ritorno e diventa efficace alla ricezione.

2. La perdita della qualità di consorziato produce l'immediata cessazione di qualsiasi rapporto assunto a mezzo del Consorzio stesso.

3. Qualora il consorziato abbia assunto impegni i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque adempiuti.

Nessuna pretesa può essere avanzata nei confronti del recedente da parte degli altri componenti il consorzio che abbiano avuto relazioni con il socio recedente.

4. L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che non sia in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili o che si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente contratto o a quelle assunte per suo conto dal Consorzio. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con una maggioranza qualificata.

5. In caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione al fondo consortile, né delle altre somme eventualmente versate ad altro titolo.

Art. 9 - Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Scientifico;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente ed il Vicepresidente;
- e) il Comitato dei Garanti;
- f) il Collegio dei Revisori.

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è composta dai rappresentanti legali dei consorziati (o loro delegati).

Gli aventi diritto possono farsi rappresentare da soggetti delegati, anche non soci, per più assemblee, indipendentemente dall'Ordine del Giorno.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio di previsione e di quello consuntivo, mediante lettera raccomandata, telefax o e-mail spedita almeno 15 giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione del giorno, del luogo, della data della prima e della seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore dalla prima adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche per iniziativa di una mino-



ranza (1/3) dei consorziati.

2. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta del Consiglio di Amministrazione, laddove quest'ultimo lo ritenga necessario. La convocazione dell'assemblea straordinaria può, altresì, essere richiesta da un terzo dei consorziati o da un terzo del Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi il Presidente deve procedere entro 10 giorni dalla richiesta alla convocazione dell'Assemblea.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria possono partecipare, e devono essere convocati, i componenti del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

3. L'Assemblea si riunisce presso la sede del Consorzio o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

4. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata a mezzo telegrafico, telefax o e-mail ed il termine di preavviso è ridotto a 7 giorni.

5. L'Assemblea è ritenuta comunque valida se sono presenti tutti i consorziati anche se convocati informalmente.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice presidente o in caso di assenza di questo dal consigliere più anziano di età.

7. Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea. I verbali sono trascritti in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

8. Le decisioni dei soci possono essere adottate, su iniziativa dell'Organo Amministrativo, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, l'Organo Amministrativo, comunica a tutti i Consorziati ed ai restanti Amministratori-non soci, il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore ad otto giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso l'indirizzo della sede sociale il proprio consenso alla stessa.

Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Di detta espressione di volontà dovrà essere redatto verbale a cura dell'Organo Amministrativo, inserito nel "Libro delle decisioni dei Consorziati", da cui deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della stessa, l'indicazione dei Soci favorevoli, contrari od astenuti e, su richiesta, l'indicazione del motivo della loro decisione.

La decisione si intenderà assunta nel momento in cui perverrà alla società, nei tempi sopra indicati, l'ultimo consenso necessario per il raggiungimento del quorum deliberativo richiesto dalla legge o dal presente statuto.

Il ricorso a dette forme alternative alla delibera assembleare è inibito per le materie di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 2479 Cod. Civ., nonché quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci rappresentanti un terzo del fondo consortile od in ogni altro caso previsto dalla legge e dal presente statuto.

9. L'Assemblea può svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luo-



ghi, contigui o distanti, audio o audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione - salvo che si tratti di assemblea totalitaria - i luoghi audio e audio/video collegati, nei quali i soci potranno intervenire, intendendosi svolta la riunione nel luogo in cui sono il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

10. Per quanto non esplicitamente disciplinato dalle precedenti disposizioni si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 2;
- b) nomina i membri del Consiglio Scientifico;
- c) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;
- d) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;
- e) approva i programmi di attività del Consorzio;
- f) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari, delibera sull'ammissione dei nuovi consorziati e le conseguenti modifiche delle quote consortili; delibera sull'istituzione di eventuali sedi secondarie;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione unitamente al programma di attività e del bilancio consuntivo.

3. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà dei consorziati e delibera a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui il presente Statuto disponga diversamente.

4. Qualora si trovi nella condizione di dover assegnare fondi a progetti di ricerca che non hanno già un vincolo di assegnazione ad uno o più progetti condotti dai consorziati, l'assemblea deve nominare un Comitato dei garanti ed il presidente di tale Comitato, secondo i disposti dell'art. 17.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. Le sue deliberazioni sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti o dei rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

3. In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato a enti di ricerca pubblici o non-profit o agli enti consorziati.

4. L'Assemblea straordinaria delibera sull'esclusione dei consorziati.

Art.13 - Il Consiglio Scientifico

1. Il Consiglio Scientifico è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri anche esterni alle Università consorziate e stranieri nominati dall'Assemblea.

2. I membri del Consiglio scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.

3. Il Consiglio Scientifico elegge al suo interno un Direttore Scientifico, che presiede il Consiglio e sottopone le proposte del Consiglio stesso al CdA.

4. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno, o ogni volta che questo sia richiesto da almeno la metà dei membri del Comitato.

La Convocazione è inviata a mezzo telefax o e-mail, con il tempo di preavviso di 7 giorni.

5. Il Consiglio Scientifico ha il compito di elaborare dei piani e programmi semestrali, annuali o pluriennali di ricerca, sviluppo e promozione delle Neuroscienze, secondo gli scopi e le finalità del Consorzio, di cui all'art. 3.1.

Tali progetti verranno sottoposti all'approvazione del C.d.A.

6. Il Consiglio Scientifico ha inoltre il compito di preparare, valutare e realizzare progetti di ricerca nel campo delle Neuroscienze, secondo gli scopi e le finalità del Consorzio di cui all'art. 3.2.

Tali progetti verranno sottoposti all'approvazione del C.d.A.

7. Il Consiglio Scientifico propone inoltre al C.d.A i criteri per la selezione ed i nominativi del Comitato dei Garanti.

8. Il C.d.A. non può elaborare ed approvare programmi di attività se prima non ha acquisito le proposte non vincolanti del Consiglio Scientifico.

In caso di difformità è necessaria una decisione motivata.

9. Il Direttore Scientifico ed il Presidente del C.d.A., di concerto, possono disporre che le riunioni del Consiglio Scientifico e del C.d.A. si tengano congiuntamente, qualora ritengano che ciò possa comportare uno snellimento nei lavori.

10. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Scientifico si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Direttore Scientifico e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, on-



de consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11. Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso scritto dei componenti il Consiglio Scientifico, a condizione che dai documenti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta, anche elettronica, o con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri: il Presidente, il Vice-presidente che funge anche da Segretario e 3 consiglieri che non facciano parte del Consiglio scientifico.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere eletti anche al di fuori delle Università consorziate.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea tra soggetti esperti nel campo della gestione di organismi di ricerca che possiedano competenza manageriale.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più dei membri del Consiglio, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro 60 giorni.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invito scritto (lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail) dal Presidente ed in caso di impedimento dal Vice presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. In questo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro 20 giorni dalla richiesta stessa.

6. La convocazione è inviata non meno di 10 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei in modo che i consiglieri ed i revisori effettivi ne siano informati almeno 2 giorni prima della riunione.

La convocazione è ritenuta comunque valida se sono presenti tutti i membri del Consiglio anche se convocati informalmente.

7. Il Consiglio di Amministrazione è valido se sono presenti la metà più uno dei membri.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

8. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di assenza o impedimento dal Vice presidente e in sua mancanza dal consigliere più anziano di età.

9. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui

si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10. Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso scritto degli Amministratori, a condizione che dai documenti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta, anche elettronica, o con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Art. 15 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio che non siano riservati all'Assemblea ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili.

2. Il Consiglio può altresì delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

In assenza di tali deleghe esplicite è il Presidente ad occuparsi dell'attuazione di quanto deliberato del C.d.A.; inclusi tutti gli atti di ordinaria amministrazione che si rendessero necessari alla gestione dell'ente.

3. Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a) dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio, preventivo e consuntivo nonché la relazione illustrativa;
- c) predisporre regolamenti da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- d) adottare i programmi di attività e di investimento proposti dal Consiglio Scientifico;
- e) deliberare sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio;
- f) deliberare sulle proposte di convenzione con enti pubblici e privati ed altri organismi utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- h) porre in essere gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o del presente statuto siano riservati ad altri organi del Consorzio;
- i) proporre l'istituzione di sedi secondarie;
- l) deliberare in merito alla richiesta di determinazione della contribuzione annuale di cui all'art. 6 comma 4, fissando anche il termine del relativo versamento se diversa da quanto previsto dal suddetto articolo.

4. Il C.d.A stabilisce le risorse finanziarie a disposizione del Comitato dei Garanti per l'espletamento della sua funzione.

5. Il Consiglio d'Amministrazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio Scientifico, provvede alla predisposizione di un programma di attività, su base semestrale, o annuale o pluriennale, corredati di un programma finanziario che sottopone all'Assemblea per l'approvazione e predispone relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dello stesso che comunica a tutti i consorziati.



6. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono trascritti sull'apposito libro e sono firmati da chi le presiede.

Art. 16 - Presidente e Vice presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione e per la durata in carica e la rieleggibilità si applicano le stesse regole previste per il Consiglio di Amministrazione.

2. Il Vice presidente è nominato dal Presidente e per la durata in carica e la rieleggibilità si applicano le stesse regole previste per il Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori e nei confronti dei terzi ha la firma sociale.

4. Il Presidente provvede all'apertura e chiusura di conti correnti, compie prelevamenti e versamenti in conti correnti bancari e/o postali del Consorzio, effettua le operazioni di pagamento e riscossione nei confronti di tutti, anche di enti e amministrazioni pubbliche.

5. Presiede le riunioni degli organi collegiali e rappresenta il Consorzio con le pubbliche amministrazioni.

6. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni a lui attribuite sono svolte dal Vice presidente ed in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

7. La firma degli atti da parte del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

Art. 17 - Comitato dei Garanti

1. Il Comitato dei Garanti viene nominato quando il Consorzio sia chiamato a fornire servizi per la gestione di fondi sia pubblici sia privati assegnati al Consorzio e che non abbiano già un vincolo di assegnazione ad uno o più progetti condotti dai consorziati.

2. Il Comitato dei Garanti è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri anche stranieri.

Nell'ambito di questo gruppo si nomina il Presidente che mantiene i rapporti con il C.d.A del Consorzio, ed è responsabile per il corretto uso delle risorse finanziarie messe a disposizione del Comitato dal C.d.A..

I membri ed il Presidente del Comitato dei Garanti devono essere scienziati di chiara reputazione internazionale, che vengono nominati anche su segnalazione di importanti Istituzioni di ricerca sovranazionali o internazionali.

E' preclusa la partecipazione al Comitato dei garanti a:

- a) tutti i membri, a qualsiasi titolo, del Consorzio, o a persone comunque ad essi collegate;
- b) tutto il personale delle Università consorziate ed alle persone in qualunque modo ad essi collegate;
- c) ogni persona la cui presenza nel Comitato dei Garanti possa delineare un conflitto d'interesse rispetto ai criteri di imparzialità e trasparenza che devono ispirare l'operato di tale Comitato.

3. Il Comitato dei Garanti ed il Presidente di tale comitato sono nominati dall'Assemblea, con un preciso mandato di tempo.

Il Consiglio Scientifico propone all'Assemblea i criteri per la selezione ed i nominativi del Comitato dei Garanti, secondo i principi di cui

al comma 2.

Il Comitato dei Garanti resta in carica per la durata necessaria all'espletamento del suo mandato, come stabilito nell'atto di nomina da parte dell'Assemblea.

4. Il Comitato dei Garanti stabilisce i criteri scientifici della valutazione delle proposte, conduce autonomamente la valutazione di tali proposte, stabilisce la finanziabilità delle proposte e l'entità del finanziamento, vigila sulla qualità delle prestazioni erogate e sullo stato di avanzamento della ricerca, valuta i consuntivi scientifici ed economici, eventualmente approvandoli.

Nell'espletamento del suo mandato il Comitato dei Garanti dispone di totale autonomia scientifica e decisionale ed il suo parere è vincolante.

5. Il Comitato dei Garanti dispone autonomamente delle risorse finanziarie, messe a disposizione dal C.d.A., per l'espletamento della sua missione.

6. Il Comitato dei Garanti può nominare esperti *ad hoc* per assistere nelle attività di valutazione dei progetti e di verifica delle prestazioni erogate. Gli esperti devono possedere le stesse caratteristiche dei membri del Comitato dei Garanti, come stabilito dal comma 2.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato dei Garanti si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Comitato dei Garanti si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso scritto dei componenti il Comitato dei Garanti, a condizione che dai documenti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.

La consultazione scritta o il consenso espresso possono essere fatti per telefax o per posta, anche elettronica, o con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Art. 18 - Collegio dei revisori

La revisione della gestione amministrativo-contabile del consorzio è effettuata da un collegio dei revisori dei conti nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per un triennio.

Il collegio è composto:

- 1) da un revisore effettivo che ne assume la presidenza e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) da un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministero della Salute;
- 3) da un revisore effettivo ed uno supplente designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il collegio dei revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria del consorzio e ne riferisce all'Assemblea e alle riunioni



del Consiglio di amministrazione. Provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il collegio si riunisce quando un proprio membro lo ritenga necessario e comunque una volta a trimestre; delle riunioni viene redatto verbale, firmato dai presenti e trascritto in apposito registro.

Art. 19 - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato tassativamente entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento a norma dell'articolo 2615 bis del Codice Civile.

Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio e dalla nota illustrativa, redatti nelle forme previste dal Codice Civile.

4. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea che deve deliberare sulla loro approvazione.

Art. 20 - Clausola compromissoria

1. Eventuali controversie, tra i consorziati o tra costoro ed il Consorzio, concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto saranno definite mediante un arbitrato irrituale ed inappellabile, da rendersi in via equitativa, con decisione avente efficacia di negozio tra le parti.

2. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre membri, dei quali due designati da ciascuna delle parti e il terzo, che assumerà le funzioni di Presidente, sarà eletto in accordo dai primi due, o in assenza di accordo entro 45 giorni, dal Presidente del Tribunale della circoscrizione ove il consorzio ha la sede principale. Gli arbitri così nominati giudicheranno senza formalità di procedura.

3. Nel caso di controversia tra più parti, i membri del Collegio arbitrale saranno scelti da tutte le parti.

Qualora il numero degli arbitri risultasse pari, la nomina dell'arbitro mancante sarà rimessa al Presidente del Tribunale, che provvederà anche a designare il Presidente del Collegio.

Visto per inserzione

Torino, 17 ottobre 2018

ALESSANDRO EUGENIO VERCELLI

SANTINO FRANCESCO MACCARONE NOTAIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

su fasciate 17 per uso CONSENTITO

Torino, 14 NOVEMBRE 2018

Man Man Man

